

COMUNE DI STENICO
Provincia di Trento



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Chemolli dott.ssa Francesca)

PREAMBOLO

Il paese di Stenico, ubicato su di una costiera soleggiata a 670 m. s.l.m nelle Giudicarie Esteriori, è il capoluogo di comune omonimo e comprende le frazioni di Villa Banale, Premione, Seo e Sclemo.

Nell'ambito della Comunità di Valle delle Giudicarie si colloca fra i comuni di media grandezza.

Conta complessivamente una popolazione di circa 1200 abitanti, metà della quale risiede nel capoluogo.

La superficie del territorio comunale è di Kmq. 49,8. Il comune di Stenico confina a sud - est con il comune di Comano – Terme; a ovest con i comuni di Ragoli, Montagne e Bocenago, a nord con San Lorenzo e Dorsino ed è suddiviso in 6 comuni catastali:

- Stenico I comprende l'abitato, tutta la campagna fino al fiume Sarca, la parte occidentale del Monte Valandro e gran parte della Val d'Algone. Questa è, di fatto, la porzione più estesa e nella parte montana è inserita nel Parco Adamello Brenta.

La superficie di Stenico I è di ettari 2662.

- Stenico II è costituita principalmente dalla Val d'Agola dalle finitime località Gual, dalla zona dei Fracingli con le vallecole denominate Val Stretta e parte della Val Larga. Assai frequentata dagli escursionisti è la Val Nardis che porta alla Vedretta di Vallagola dove è ubicato il Rifugio Fratelli Garbari ai XII Apostoli (2489 m s.l.m.).

La superficie di Stenico II è di ettari 1174 ed è interamente inglobata nell'area protetta del Parco Adamello Brenta, orograficamente fa parte del territorio della Val Rendena perciò confina con i comuni di Giustino, Pinzolo, Ragoli II, e a nord – est con S. Lorenzo in Banale e Comano Terme.

- il terzo c.c. per superficie è Sclemo di ettari 668 seguito da Seo con 206 ettari. I due comuni benché abbiano catasti separati usufruiscono in comproprietà i pascoli del monte Valandro (settore orientale) e la malga omonima.

-Similmente i censiti di Villa e Premione hanno il loro territorio diviso rispettivamente in ettari 157 e 109, tuttavia godono in comune il pascolo e la malga del monte Ceda.

In antico questi territori erano indivisi e appartenevano alle comunità del Banale. L'origine è da ricercare nella comune appartenenza alla chiesa pievana del Banale.

ORIGINE DI STENICO

Il nome Stenico ha antiche origini che precedono la conquista romana delle zone alpine. Gli scrittori greci come Strabone e latini

come Plinio, Paolo Orosio, Tito Livio narrano del popolo degli Stoni che abitavano il territorio corrispondente alle attuali Giudicarie.

Non è da escludersi che il loro capoluogo Stonos corrisponda alla nostra Stenico.

I reperti più antichi venuti alla luce durante la campagna di scavi (1978 – 1981) in località Calferi di Stenico, dal sig. Renato Perini con la sua equipe, risalgono all'età del bronzo medio (15° secolo a.C.) Si tratta di sepolture a tumulo provviste di corredo consistente in vasi ceramici, ornamenti in osso e trofei di caccia; prova questa che il territorio era già abitato da genti dedite alla caccia.

Ma non mancano testimonianze anche dei periodi successivi come nell'età del bronzo finale e nell'età del ferro documentati da materiali ceramici e spilloni in bronzo.

A Stenico si erge il castello che risale al XII° secolo ma legato ad un preesistente castelliere preistorico.

Il castello ebbe il periodo di maggior splendore sotto i Principi Vescovi. Infatti, fu oggetto di continui ampliamenti e modifiche che lo trasformarono in una pregevole residenza vescovile. Il castello per quasi otto secoli fu occupato da un Capitano e dai luogotenenti che, in nome del Principe vescovo di Trento, esercitavano la funzione di massima autorità politico-amministrativa nel territorio giudicariense. Dalla fine del Settecento fu occupato dalle truppe napoleoniche e poi austriache e quindi ebbe un lungo declino.

LA SEDE COMUNALE

La comunità di Stenico fin dai tempi più remoti ha sempre tenuto le pubbliche assemblee in un luogo prescelto, il Doss di Prè, divenuto poi nel secolo XV la Piazza di Prè.

Era tuttavia consuetudine tenere una volta all'anno, nel mese di marzo, la Regola a Paton in “caf la Villa” ossia all'inizio del paese nello spiazzo antistante le case dei signori Cristanelli e Rizzi.

Quando il tempo era inclemente, la riunione congressuale avveniva in un luogo riparato come è riportato dai documenti, ad esempio sotto la pergola, nell'aia di case adiacenti alla Piazza di Prè, nel portico, nella chiesetta di S. Rocco o presso la casa del notaio che era poi anche il relatore e custode dei verbali della Regola e di tutti gli atti della Comunità.

Una nuova opportunità si presentò ai Vicini di Stenico alla morte del benefattore Giovanni Chemotti avvenuta nel 1696 che lasciò di sua volontà testamentaria la sua casa situata nel rione di Tof ed altri beni fondiari alla Comunità di Stenico. Egli dispose tuttavia che la casa fosse usata per abitazione del Curato pro tempore e obbligò la Comunità a farsi carico della manutenzione dell'edificio. Da allora in

poi, per oltre 40 anni anche la comunità poté usufruire della Casa Chemotti per intrattenere le consuete riunioni di Regola.

La Comunità decise il 25 settembre 1740 mediante l'approvazione del Reverendissimo Ufficio Spirituale di Trento, di costruire un nuovo edificio ad uso di Casa Canonica. Fu deciso perciò di vendere la casa Chemotti a Sebastiano Sebastiani quale miglior offerente e iniziare la costruzione del nuovo edificio. L'impresa dei lavori venne assunta dai muratori comaschi, Carlo e Antonio Comiti, in data 10 ottobre 1740 e l'opera venne eseguita nei successivi anni 1741 - 1742 -1743. Da allora in poi il luogo delle riunioni congressuali divenne il portico della nuova Canonica.

Durante il periodo di occupazione franco-bavarese l'ufficio Municipale venne ospitato nella Casa del Signor Marco de Zorzi dove peraltro si trovavano pure gli Uffici del Giudizio Distrettuale. La provvisorietà della sede rimase comunque ancora per lungo tempo.

L'auspicata soluzione di questo problema si concretizzò soltanto nel 1902 quando il Capocomune Simone Todeschini, con l'approvazione dei consiglieri: Diprè Antonio, Maffei Vigilio, Sicheri Valeriano, Tebano Todeschini si accinsero ad acquistare la sostanza lasciata dalla defunta signora Silvia Torresanelli Nobile de Benoni agli eredi Nicolini, signori Guido e Lucia di Daone. I beni immobili consistevano in un elegante palazzo signorile costruito nel 1780, l'attuale sede municipale, e tutte le pertinenze di questo, l'orto, il giardino, la casa rustica e numerose altre particelle fondiarie arative, prative, a bosco vicino al paese e sul monte. Il Compromesso fu stilato in Stenico il 20 settembre 1902 tra i rappresentanti comunali ed il procuratore dei Signori Nicolini, il Reverendo don Davide Fontana, a quel tempo curato di Stenico, per la cifra di corone 28.000 da pagarsi in due rate: una al momento dell'acquisto e la seconda entro il termine di cinque anni. Ottenuta poi l'autorizzazione dalla Giunta Provinciale del Tirolo in Innsbruck in data 17 ottobre 1902 n°20065, il Comune passò poi a formalizzare l'atto di compravendita in data 24 ottobre 1902. Con l'edificio acquistato il Comune poté finalmente avere una sede stabile e tutto lo spazio occorrente per sistemarvi gli uffici. La parte di edificio eccedente venne affittata ancora l'anno dopo, 1903, al cancellista Giovanni Toninandel. Nel palazzo risiedette pure la famiglia cooperativa istituita nel 1897 e registrata all'Imperial Regio Tribunale circolare di Rovereto il 3 giugno 1897. Inizialmente la cooperativa risiedeva nella casa dell'ingegner Ferrari Egidio in seguito venne trasferita al primo piano della ex Casa Torresanelli. In data 15 gennaio 1933 la famiglia cooperativa cedette la licenza al SAIT.

Fin dagli anni 50 vi fu collocato l'ambulatorio medico e questo, escluso un breve periodo di tempo, vi risiede ancora.

Il palazzo ex Torresanelli fu ristrutturato alla fine degli anni '50 del XX secolo, sia al piano terra, ma soprattutto al secondo piano dove vennero realizzati due appartamenti ad uso del medico e del segretario comunale. Alla distanza di circa un secolo dalla data di acquisto, il palazzo comunale fu sottoposto ad un nuovo restauro che interessò l'intero edificio, ma si trattò di intervento mirato e conservativo. Venne, infatti rifatto il tetto e tutto l'intonaco esterno, fu dotato di ascensore così come stabilito dalle vigenti leggi in materia di barriere architettoniche. Al secondo piano è stata realizzata la sala consigliare.

La conclusione dei lavori è stata festeggiata con una cerimonia di inaugurazione solennizzata anche con la S. Messa, essendo quel giorno, il 26 giugno 2004, festa di S. Vigilio, Patrono di Stenico e della Diocesi di Trento.

STEMMA COMUNALE

Le prime informazioni sullo stemma araldico adottato dal Comune di Stenico risalgono al 1894 quando il museo Ferdinandeum di Innsbruck aveva chiesto con lettera datata 10 aprile 1894 una descrizione dello stemma comunale. L'indagine riguardava tutti gli stemmi araldici esistenti in Tirolo e rivestiva un interesse prettamente conoscitivo di statistica finalizzato alla pubblicazione libraria. La risposta del Comune (datata 14/04/1894) fu pronta e sintetica con le testuali parole: *“Lo stemma di questo Municipio è rappresentato da Castello che maestoso si erge a mezzodi del paese ed i colori sono i naturali colori del Castello stesso con delle larghe palme di edera che si arrampicano lungo le muraglie; non consta poi da chi lo stesso sia stato accordato”*.

Nel 1913 il Comune adottò un nuovo stemma sul quale campeggiava la torre dell'antico castello di Stenico sorto su resti Romani sormontato dall'aquila di Trento. Lo stemma e il gonfalone furono ideati dal Signor Alberto Gozzaldi, dirigente dell'Ufficio imposte e amministratore del castello. Riportiamo la descrizione fatta dal Capo Comune dell'epoca Tebano Todeschini: *“Scudo partito 1 d'azzurro al Castello d'argento, turrato, merlato, finestrato ed aperto del campo poggiato sul monte di tre cime di verde. Ad 2 di rosso fasciato di argento all'aquila di nero armata ed imbeccata d'oro, e gambo di trifoglio di oro in forma di fascia su ambo i lati. Ad 1 ricorda il Castello di Stenico, sede delle antiche giurisdizioni, ad 2 la Signoria dei Principi Vescovi di Trento e quella degli Arciduchi d'Austria e Conti di Tirolo (7 gennaio 1913)”*.

Il 27 aprile 1928 il Comune presentò una domanda alla regia Prefettura di Trento per ottenere l'autorizzazione di poter far uso

dello stemma e del gonfalone d'anteguerra concesso dal governo austriaco.

Altra domanda venne inoltrata alla Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna di Trento presso il Castello del Buonconsiglio. Nella risposta del 19 novembre 1928 la Soprintendenza suggerì di realizzare un nuovo stemma che si rifacesse tuttavia *“ai ricordi del passato”* a questo proposito il funzionario precisò che *“questo Museo Nazionale possiede un sigillo di Alberto di Stenico del secolo XIII”. “Questo da una parte reca un leone alato dall'altro un cervo rampante. Il leone alato probabilmente era l'emblema personale di Alberto e della sua famiglia; il cervo rappresentava lo stemma della Sua Signoria valle a dire del castello e comune di Stenico”* come precisato dalla Soprintendenza.

Alberto fu uno dei più importanti e fedeli vassalli vescovili. Egli morì nel 1212 poco più che quarantenne, tuttavia è noto che portò a compimento l'imponente palazzo romanico (denominato Palazzo nuovo o di Alberto) che domina il lato nord del Castello di Stenico, accanto a quello vescovile.

Il Soprintendente specifica inoltre che *“il cervo anticamente non era raro da codeste parti. Mi consta anzi che il Signor Luigi Rigotti di S. Lorenzo possiede tuttora le corna dell'ultimo cervo del Trentino ucciso nel 1811 da suo nonno. Riesumere tale emblema mi pare più che ragionevole; un cervo rampante d'oro in campo verde sarebbe quindi lo stemma più idoneo per Stenico”*.

Il podestà in data 20 agosto 1928 inviò al capo del Governo in Roma tramite la Prefettura di Trento il bozzetto dello stemma e gonfalone con preghiera di provvedere alla legalizzazione.

L'atto conclusivo è del 4 febbraio 1932 quando il Re Vittorio Emanuele pose la sua firma e rese ufficiale il nuovo stemma comunale che ricalcava l'emblema di Alberto di Stenico.

La descrizione dello stemma araldico è la seguente: *“Stemma di rosso al cervo rampante d'oro. Lo scudo sarà fregiato della corona del Comune. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da un drappo rosso caricato dello Stemma comunale. Di tale provvedimento sarà preso nota nel libro araldico degli Enti morali. Dato a Roma addì 4 del mese di febbraio 1932, trentesimo terzo del nostro Regno”*.

TITOLO I

PRINCIPI

ART. 1

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Stenico comprensivo delle frazioni di Sclemo, Seo, Premione e Villa Banale, distribuite nel territorio.
2. Confina con i territori dei Comuni di S. Lorenzo in Banale, Dorsino, Comano Terme, Ragoli, Montagne, Bocenago, Giustino, Pinzolo.
3. Capoluogo del Comune è Stenico. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.
4. Lo stemma del Comune rappresenta: “uno stemma di rosso al cervo rampante d'oro. Lo scudo sarà fregiato della corona di Comune”¹.
5. Il gonfalone della foggia regolamentare, è formato da un drappo di rosso, caricato dello Stemma comunale.²

Art. 2

PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro. Si ispira al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, compresi la parrocchia alla quale riconosce il ruolo specifico che riveste, l'A.S.U.C., la Scuola Materna, i Vigili del fuoco e di ogni espressione della comunità locale, a concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3. Il Comune considera membri della Comunità di Stenico gli emigranti originari che mantengono rapporti (e sono iscritti all'A.I.R.E. se residenti all'estero) con la comunità di provenienza. Promuove

¹ E' testo decreto re Vittorio Emanuele III del 04.02.1932

² E' testo decreto re Vittorio Emanuele III del 04.02.1932.

solidarietà e rispetto per i cittadini extracomunitari anche se ospiti solo temporanei della nostra comunità; condanna ogni forma di discriminazione sociale e di intolleranza.

4. Il Comune, nel quadro obiettivi e fini di sviluppo economico, sociale e civile, intrattiene rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni delle Giudicarie Esteriori per la risoluzione dei bisogni comuni.

5. Il Comune, riconoscendo l'importanza del principio di collaborazione ed al fine di garantire la gestione ottimale dei servizi, nonché il migliore esercizio delle funzioni istituzionali, si impegna a promuovere la creazione di forme collaborative intercomunali.

6. Il Comune, nello svolgimento della propria azione, prediligerà comunque le soluzioni a carattere collaborativo ed associativo rivolte sia ai Comuni delle Valli Giudicarie sia ad altri enti autonomi territoriali. A tal fine verranno utilizzati gli istituti già individuati dalla Legge regionale 1/93, in particolare i Consorzi, le Convenzioni e gli Accordi di programma.

7. Promuove la tutela della vita umana, della persona con particolare attenzione alle famiglie in difficoltà quale soggetto libero non riducibile a schemi e categorie prefissati, dipendente unicamente dalla sua origine; in riguardo alle persone anziane si valorizzano l'esperienza, la memoria storica, le capacità lavorative anche mediante il loro inserimento negli organismi di rappresentanza comunale; della famiglia, luogo naturale ed indispensabile di crescita della persona; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

8. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con preciso riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani (soprattutto con situazioni di disagio), agli invalidi, ai portatori di handicap, ispirando i propri interventi al principio di solidarietà.

9. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

10. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

11. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Favorisce la riduzione e l'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, risposte adeguate alle necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Promuove politiche di sostenibilità ambientale delle attività umane.

12. Promuove l'equilibrato sviluppo del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali del Comune garantendone il godimento da parte della collettività.

13. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio. Alla valorizzazione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, le Amministrazioni di uso civico operanti sul territorio.

14. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

15. Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, secondo i principi di una cultura nuova, che tenda a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

16. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

17. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.

18. Valorizza le risorse e le attività e le iniziative culturali con particolare attenzione all'attività della biblioteca pubblica intercomunale, inteso come servizio primario e fondamentale per garantire, in collaborazione con gli altri Comuni interessati nonché

con le altre agenzie ed istituzioni informative, il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini. Valorizza inoltre le attività e le iniziative formative, educative, di istruzione e di ricerca; promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione sostenendo le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, locali e gli enti e le Associazioni che gestiscono dette attività. Il Comune riconosce come una delle finalità essenziali per la crescita del cittadino di domani, l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e pone l'attenzione sul ruolo importante che, nella vita presente e futura della comunità locale, ricoprono bambini, ragazzi e giovani.

19. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme istituzionali che riconoscono i diritti inalienabili degli individui, sancisce il ripudio della violenza. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Assume iniziative dirette a favore delle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

20. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile; sostiene e promuove l'attività e le manifestazioni d'arte e cultura.

21. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

22. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno procedure amministrative atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

23. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

24. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, celerità, semplificazione, imparzialità e responsabilità.

25. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

26. Per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri comuni, enti locali e con la Provincia.

27. Il Comune al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il rapporto con le A.S.U.C. esistenti sul territorio, utilizzando e promuovendo forme associative e di cooperazione più idonea tra quelle previste dalla legge. Assume altresì la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza comunale e sovracomunale che interessano le A.S.U.C.. Le A.S.U.C. devono essere consultate in particolare modo: a) quando si assumono decisioni in materie di competenza A.S.U.C.; b) quando si eseguano opere pubbliche o iniziative interessanti le singole A.S.U.C. che operano sul territorio; c) quando si proceda ad una pianificazione urbanistica di territori interessati da vincolo d'uso civico.

28. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati a principi di cooperazione, equità, complementarità e sussidiarietà.

29. L'acqua è un bene comune dell'umanità e pertanto non rientra tra i beni di rilevanza economica.

ART. 3

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.

2. Per il raggiungimento di tali scopi:

a) l'accesso agli atti del Comune, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca i servizi, è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento;

b) l'informazione sull'attività del Comune, delle frazioni, delle aziende, delle istituzioni e degli organismi sovracomunali di cui il Comune partecipi alla gestione o ne usufruisca dei servizi, può essere assicurata mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici, televisivi;

c) l'informazione ai cittadini può essere assicurata anche mediante un notiziario comunale che faccia conoscere l'attività del Comune e le problematiche della comunità locale, nonché attraverso un apposito sito web. Nel notiziario comunale dovranno essere garantiti adeguati spazi a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale.

3. Il Comune assicura la pubblicità degli atti di maggiore interesse, delle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale mediante gli strumenti previsti dalla legge.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I. CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4

GENERALITA'

1. Il Consiglio comunale, rappresenta la comunità, ne individua ed interpreta gli interessi generali. E' l'organo di governo e di indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi – dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - ad adottare gli atti urgenti.
3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART. 5

FUNZIONI

1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
2. Stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Amministrazione ed esercita il controllo politico-amministrativo su tutte le attività del Comune per il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzioni, sulle istituzioni ed Enti vari, sulle gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società, anche per azioni, che hanno come fine l'esercizio i servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
Per la scuola equiparata dell'infanzia presente sul territorio comunale valgono le disposizioni previste dalle leggi provinciali di settore.

4. Nomina e revoca i rappresentanti comunali negli organi degli enti previsti nei casi stabiliti dalla legge e approva gli atti fondamentali indicati dallo statuto e dai regolamenti degli stessi.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.

7. Con l'approvazione degli atti fondamentali il Consiglio stabilisce criteri - guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8. Il Consiglio può deliberare in ordine a direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica del Comune.

9. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

10. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio – in occasione della seconda seduta successiva alle elezioni amministrative comunali - le linee programmatiche o indirizzi generali di governo relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato amministrativo.

11. I modi di partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori sono definiti nel presente Statuto e nel Regolamento di contabilità.

12. Il consiglio comunale approva dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore a €500.000,00= (cinquecentomila,00), (al netto degli oneri sociali e fiscali) o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi e/o esecutivi. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera di lavori e i progetti per lavori delegati da altre amministrazioni.

Art 6.

I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la delibera relativa.
2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela o professionali o di altra natura, abbia interesse in una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo al segretario che l'allontanamento sia fatto constare a verbale.

I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato ed attuale interesse economico, proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata

in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa per gli atti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, ed esercita ogni altra facoltà spettante ai consiglieri, a norma di legge, Statuto e regolamento.

6. I Consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere senza oneri copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate personalmente dal consigliere al protocollo comunale ed indirizzate al rispettivo Consiglio per iscritto. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Al Consiglio Comunale spetta la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo comunicato in forma verbale o scritta al segretario, sono dichiarati decaduti. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva prende atto della decadenza. Ai consiglieri è garantito il diritto di far valere le cause giustificative di tali assenze inviando una comunicazione al Comune che verrà messa agli atti del Consiglio appositamente convocato. Tale comunicazione - debitamente sottoscritta dal consigliere - potrà essere consegnata al Segretario comunale dal medesimo consigliere anche durante la seduta nella quale è previsto all'odg la deliberazione di presa d'atto della decadenza. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute successivamente all'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio. Il Consiglio valuterà la fondatezza di tali giustificazioni e ne darà conto nel provvedimento di presa d'atto.

9. I Consiglieri decadono per i motivi indicati dalla legge.

10. Spetta ai Consiglieri comunali, che non godono di indennità di carica, un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute e per non più di una seduta al giorno pari a € 51,65.

11. L'Amministrazione comunale provvede, qualora possibile, a mettere a disposizione dei gruppi consiliari uno spazio, anche in uso non esclusivo, adeguatamente attrezzato per lo svolgimento della propria attività amministrativa e politica.

Art.6 bis

CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo non superiore ad un anno rinnovabile per un altro anno.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere può presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 6 ter

CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco può nominare fino a tre Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 7

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione, con gli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. La convocazione del Consiglio Comunale è resa nota alla cittadinanza con l'esposizione, all'Albo Comunale e Frazionale e l'affissione sugli spazi pubblici dell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta.

4. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco lo convoca entro un periodo non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, con almeno 24 ore di preavviso, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione dev'essere consegnato almeno ventiquattro ore prima, con le stesse modalità della convocazione ordinaria.

6. Nei cinque giorni precedenti, o nelle ventiquattro ore in caso d'urgenza, quello stabilito per l'adunanza, ogni Consigliere ha diritto di esaminare nella sede comunale, durante l'orario d'apertura degli uffici, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno, anche con l'assistenza, se richiesta, del Segretario Comunale o dei funzionari comunali.

7. Qualora un Consigliere ritenga mancante, e ciò sia comprovato, la documentazione presente agli atti di una o più proposte inserite nell'ordine del giorno, può chiedere nel corso della seduta consiliare, il rinvio della trattazione dell'argomento. Qualora la proposta di sospensione non sia accolta, contro le delibere conseguentemente assunte, è fatto salvo il diritto di presentare opposizione entro il periodo di pubblicazione. Sull'opposizione si pronuncerà il Consiglio Comunale nella seduta successiva.

8. Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito, in seduta di prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o ad altro consigliere incaricato di presiedere l'adunanza.

10. Gli Assessori esterni - e quindi non consiglieri - hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle sedute

del consiglio; devono obbligatoriamente partecipare a quelle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati dal Sindaco, anche su richiesta dei consiglieri, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi e Commissioni, nonché esperti e professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di loro pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali secondo la legge ed il regolamento di Consiglio esse debbano essere segrete.

Art. 8

INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. La proposta di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvi i casi nei quali la legge, lo Statuto o il regolamento di consiglio prescrivano espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre maggioranze qualificate. Si rinvia al regolamento del Consiglio comunale la trattazione approfondita in ordine alle votazioni del Consiglio.

4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e disciplinati dal regolamento del Consiglio.

Art. 9

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo la facoltà di optare per un gruppo diverso, con il consenso di quest'ultimo.

Art. 10

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza delle Commissioni permanenti. Il Consiglio ne stabilisce la denominazione, le competenze, la composizione ed il termine entro il quale la Commissione deve portare a conclusione il compito affidato.
2. Si rinvia la trattazione di questo argomento al Regolamento del Consiglio.

CAPO II

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 11

IL SINDACO

1. Il Sindaco, è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo politico-amministrativo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle cerimonie ufficiali porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune oppure porta il medaglione previsto dalla legge regionale.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco.

Art.12

FUNZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio Comunale, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento del Consiglio comunale, fissandone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei Capigruppo. Ne dirige i lavori tutelando le prerogative di ciascun Consigliere e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende anche con periodiche verifiche al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che gli Uffici, i Servizi e gli Enti dipendenti dal Comune svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
7. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del segretario o di altro dipendente comunale.
8. Rilascia attestati di notorietà pubblica.
9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
10. In qualità di Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art.13

DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni programmatiche.
2. Può delegare un Assessore od un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione.

Art. 14

IL VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano di età.

Art. 15

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune ed opera per l'attuazione politico-amministrativa contenuta nel documento programmatico, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.
2. La Giunta è composta dal sindaco e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a n. 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Gli Assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, gli Assessori nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

2 bis. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente a n. 3 (tre) Assessori, di conseguenza le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vice Sindaco.

3. La misura dell'indennità di carica e del gettone di presenza è determinata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento adottato dalla Giunta Regionale in materia.

4. Nella giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi, ciascun sesso deve avere almeno un rappresentante nel suo seno.

5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. La sostituzione dell'assessore, cessato per qualsiasi causa, deve avvenire entro 30 giorni. Fino alla sua sostituzione, la giunta continua ad operare purché il numero degli assessori cessati dalla carica non sia superiore alla metà dei suoi componenti senza computare il Sindaco.

6. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla sostituzione.

Art. 16

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrano nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al Segretario.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

4. Spetta alla giunta approvare i verbali di commissione di concorso o prove selettive, la graduatoria di merito dei candidati e il risultato delle prove selettive, nominare i vincitori nonché irrogare le sanzioni disciplinari ai dipendenti.

ART. 17

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta è regolarmente convocata con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera con voto palese, salvo diversa previsione di legge.
3. Alle sedute di Giunta partecipa , senza diritto di voto, il Segretario comunale, che ha diritto di parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti riguardanti le loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei Conti, i rappresentanti comunali in seno ai diversi Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, legali rappresentanti della scuola equiparata dell'infanzia ed altre persone appositamente convocate.

Art. 18

GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavori programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, nei casi tassativamente previsti dalla legge, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale. Il loro impegno si svolge nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori e Consiglieri, eccezion fatta per il diritto di voto in Consiglio comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI ED Organizzazione amministrativa.

ART. 19

PRINCIPI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni espressi dalla comunità. Ciò valorizzando in massimo grado le risorse del personale favorendo pure la massima flessibilità delle strutture e dei dipendenti.
2. L'organizzazione amministrativa viene disciplinata da appositi regolamenti e nel rispetto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 20

STRUTTURE

1. L'organizzazione comunale si articola nei seguenti uffici:
 - a) segreteria;
 - b) ragioneria e tributi;
 - c) tecnico;
 - d) anagrafe, stato civile, elettorale e attività economiche.
2. Il regolamento organico del personale dipendente determina la pianta organica amministrativa del Comune. La pianta organica e le eventuali modificazioni sono approvate di norma dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o dei singoli Consiglieri, salvo diverse disposizioni di legge.
3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche al regolamento di organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica.

Art. 21

RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la realizzazione di luoghi di lavoro

ergonomici, l'informatizzazione, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante l'adozione di azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

ART. 22

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura amministrativa con gli organi comunali.

2. Il Segretario coordina gli strumenti e le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di governo, promuove l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motiva, guida e valorizza i collaboratori, rileva e prospetta tempestivamente le istanze cui il comune è chiamato a rispondere.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti e partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone i relativi verbali apponendovi la propria firma, unitamente a quella del Sindaco o di altro consigliere incaricato di presiedere l'adunanza. Esprime previamente, unitamente agli altri funzionari comunali, parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo ed ai Capigruppo.

4. Presiede la commissione giudicatrice di concorso per la copertura dei posti d'organico, secondo le disposizioni del Regolamento.

Qualora esistano motivi di incompatibilità od impedimento, esercita tale funzione il collaboratore contabile del Comune.

Presiede altresì le commissioni di gara secondo le disposizioni del regolamento di contabilità e del Regolamento disciplinante l'attività contrattuale. Qualora il Segretario non possa presiedere la gara svolgendo in essa la funzione di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

5. Su richiesta del Sindaco roga i contratti secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto il medesimo deve essere rogato da un Notaio designato dall'Amministrazione.

Stipula altresì i contratti secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità e del regolamento disciplinante l'attività contrattuale, sempreché non svolga in relazione ad essi le funzioni di ufficiale rogante. In tal caso la stipulazione è attribuita al Sindaco o a chi ne svolge le funzioni vicarie.

6. E' soggetto competente per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari al personale dipendente del Comune nel rispetto delle norme previste nella contrattazione collettiva.

7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, quale capo del personale, partecipa alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo e adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, individuati dal Regolamento organico.

8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO IV

FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 23

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, in particolare modo con quelli delle Giudicarie Esteriori con gli eventuali Enti sovracomunali e con ogni altra realtà istituzionale e con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. Il Comune può aderire inoltre a convenzioni, accordi di programma, consorzi con altri Comuni.

ART. 24

UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune favorisce l'unione e la collaborazione con altri Comuni della Valle allo scopo di arrivare ad una programmazione socio-economica e di sviluppo del territorio comunale di economizzare e razionalizzare la spesa, di aumentare e migliorare la qualità dei servizi e delle strutture pubbliche.

2. Nell'affrontare problemi di interesse sovracomunale, gli Organi del Comune, Consiglio, Giunta, Sindaco, si ritrovano con i rispettivi organi degli altri Comuni in specifiche assemblee, che favoriscano il confronto e la decisione sui problemi comuni e la formazione di una volontà unitaria.

3. Pur avendo l'obiettivo di una programmazione socio economica e di una gestione dei servizi a livello sovracomunale, il Comune promuove il decentramento dei servizi ed il pieno coinvolgimento delle realtà locali e delle frazioni.

4. Verranno riconosciute e valorizzate le specificità e le unicità di ogni singolo Municipio, anche di fronte all'eventuale Unione dei Comuni per questo ogni Municipio disporrà di adeguate forme di partecipazione e di consultazione e la possibilità di fornire proposte e pareri. Ogni Municipio conserverà inoltre la gestione dei propri " usi civici " , manterrà il proprio gonfalone, eserciterà le funzioni ad esso delegato dal Comune.

ART. 25

CONSORZI

1. I Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla normativa.

Ove consentito dalla norma il Comune può partecipare a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale ed economico, qualora ragioni di maggior efficienza ed economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Il Sindaco può delegare all'Assemblea consortile in sua vece, il vice Sindaco o, persona di sua fiducia e di provata competenza e professionalità.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, sono trasmessi ai Comuni interessati e posti a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 26

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti, mediante apposite convenzioni con enti Locali, in particolare con gli altri Comuni della Valle o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Nella prospettiva dell'Unione dei Comuni, il Comune prevede l'utilizzo dello strumento della convenzione per la gestione di servizi, strutture o per la realizzazione di opere pubbliche che interessano altri Comuni della Valle, o comunque abbiano una valenza sovracomunale.

3. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile e vantaggiosa la stipulazione.

4. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni privilegiando le organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale. Analoghe convenzioni possono venir stipulate con Associazioni culturali, sportive, e le imprese operanti sul territorio.

Art. 27

PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione e la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale, è deliberata dal Consiglio Comunale. Spetta alla Giunta gestire gli aspetti tecnico organizzativi.

2. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione.

3. Gli accordi di programma promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;

- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

ART. 28

PRINCIPI

1. Il Comune promuove la gestione unitaria dei servizi a livello di Giudicarie Esteriori e a livello di Comunità delle Giudicarie, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 1/1993 e dalla L.P. 3/2006.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione di quei servizi che possono in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune si propone di garantire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti e valorizza la loro partecipazione anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di auto organizzazione. Fissa modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne favorisce lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e doveri, sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 29

FORME DI GESTIONE

1. I servizi sono gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge regionale 1/1993.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte e attuate sulla base di espresse valutazioni comparative delle diverse possibilità, in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 30

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia dal singolo Comune o con convenzioni fra i Comuni di Valle i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 31

SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 32

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE

1. Il Comune preferibilmente con gli altri Comuni della Valle può partecipare a società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva. Relaziona almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sull'andamento e sulla partecipazione alla società.

5. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 33

PRINCIPI

1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica, anche mediante la semplificazione degli atti amministrativi e procedurali, di tutti i cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente e considera la partecipazione uno strumento efficace che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.
3. Il Comune promuove la partecipazione dei giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica orientata verso questa età, per stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.
4. Il Comune promuove forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica orientata verso la terza età, per stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano.
5. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale per coordinare e conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità.
6. Il Comune promuove forme di partecipazione dei cittadini articolate per frazioni al fine di stimolare la conoscenza e la proposta circa progetti di interesse frazionale.

ART. 34

PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune garantisce le pari opportunità tra uomo e donna a livello politico ed amministrativo per offrire ad entrambi i generi le stesse possibilità di sviluppo, di crescita e di partecipazione.
2. A tal fine sono adottate le seguenti misure:
 - a) In seno alla Giunta comunale e ad eventuali commissioni consiliari devono essere rappresentati entrambi i generi. Se non vi fossero tra gli eletti in Consiglio comunale entrambi i sessi, si dovrà procedere alla nomina di un assessore esterno per rispettare questo principio di pari opportunità.

b) Negli altri organi collegiali del Comune nonché negli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune si dovrà cercare di rappresentare entrambi i generi.

c) Il Consiglio comunale può istituire, per la durata del proprio periodo amministrativo, un comitato per le pari opportunità. Il comitato ha funzione consultiva ed elabora, secondo la normativa vigente, proposte ed iniziative da sottoporre all'amministrazione comunale.

Vengono incentivate strutture ed iniziative che facilitino la compatibilità tra famiglia ed attività professionale e lavorativa.

Nella denominazione di strade nuove o di altre località viene conferita visibilità anche ad importanti personaggi femminili.

Art. 35

STRUMENTI

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative sono previsti i seguenti istituti di partecipazione:

a) valorizzazione delle libere forme associative;

b) promozione di organismi di partecipazione;

c) consultazioni popolari e referendum:

d) istanze, petizioni, proposte;

e) Difensore Civico.

Con apposito regolamento vengono disciplinati nel dettaglio gli istituti sopra elencati.

Art. 36

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza sul proprio territorio le libere forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni di volontariato e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. Ne sostiene l'azione, erogando forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativo, quando essa sia preordinata ad iniziativa di servizio e promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietà e dell'assistenza, della cultura, della religione e dell'arte, della scuola e

della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore, delle tradizioni locali. Il Comune valorizza e promuove altresì l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Viene istituito un Albo delle Associazioni al fine di una loro partecipazione e periodica consultazione . In esso annualmente possono chiedere di essere iscritte tutte le associazioni. le organizzazioni del volontariato, i sodalizi, le fondazioni, comitati e gruppi che operano sul territorio o che svolgono un'attività con effetti che si estendono al territorio comunale, purché non abbiano scopo di lucro ed in conformità al comma precedente.

_ Viene istituita la consulta delle associazioni. Il Sindaco o l'assessore con delega alla cultura convoca i presidenti di tutte le associazioni presenti sul territorio comunale almeno una volta l'anno per discutere di temi di comune interesse con il fine di promuovere la maggiore partecipazione delle associazioni medesime, ed in generale dei cittadini, alla vita della comunità.

3. L'iscrizione viene fatta su istanza degli interessati a cura della Giunta che ne verifica la validità in conformità ai commi precedenti. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato con riferimento alla mancanza dei requisiti formali richiesti. Il richiedente ha la possibilità di controdedurre secondo i termini previsti dal regolamento.

4. Le associazioni sono tenute a presentare lo statuto o l'atto costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali ed una relazione sull'attività svolta e che intendono svolgere.

5. Il Comune può determinare per le varie forme associative spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle Commissioni consiliari, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; riunisce le associazioni, su iniziativa dell'Assessore competente per materia, quando questi lo ritenga necessario, o su richiesta motivata del presidente di un'associazione.

6. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

7. Una delle varie forme associative iscritta in più comuni, in quante opera su diversi territori comunali può richiedere che siano promosse riunioni consultive a livello sovracomunale. Stessa facoltà è data anche a ciascun Comune qualora lo ritenga necessario.

8. Le procedure e le modalità di convocazione sono previste da apposito regolamento.

9. L'Amministrazione comunale nell'adottare gli atti conseguenti dovrà tenere in debito conto le risultanze delle consultazioni, quando le proposte siano compatibili con gli interessi della collettività e con i criteri di buona amministrazione, nonché con la situazione finanziaria dell'ente.

10 Il Comune annualmente trasmette l'albo delle associazioni alla biblioteca la quale provvede a raccoglierle in un unico albo di valle a disposizione di chiunque sia interessato.

11. Il Comune organizza attraverso il proprio assessorato alla Cultura - e promuove le altre associazioni presenti sul territorio che lo fanno - attività culturali, didattiche e ricreative espressamente rivolte ai ragazzi di Stenico. In collaborazione con le Scuole, favorisce la partecipazione dei ragazzi alla definizione dei progetti e delle politiche che li riguardano.

12. Il Comune organizza attraverso il proprio assessorato alla Cultura - e promuove le altre associazioni presenti sul territorio che lo fanno - attività culturali, didattiche e ricreative espressamente rivolte agli anziani di Stenico. In collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, favorisce la partecipazione degli ultra sessantacinquenni alla definizione dei progetti e delle politiche che li riguardano.

Art. 36 bis

REFERENDUM - tipologie

1. Le tipologie di referendum sono le seguenti:
 - Referendum consultivo-propositivo;
 - Referendum abrogativo;
 - Referendum confermativo statutario.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi-propositivi in tutte le materie di competenza comunale di interesse locale, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto ed al regolamento. Se il referendum consultivo-propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.
3. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico - amministrativo approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 1/93 Entro i trenta giorni di affissione il 10 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune può richiedere referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivanti da adeguamenti normativi. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

36 ter

REFERENDUM – propositivo

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori votanti alle ultime elezioni comunali dell'amministrazione di Stenico.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 36 quater

REFERENDUM – esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per

- ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 36 quinquies

REFERENDUM - norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

ART. 37

ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, anche di carattere territoriale e sovracomunale con il compito di concorrere al funzionamento di alcuni servizi comunali e sovracomunali a domanda individuale, quali ad esempio: asili, impianti sportivi, ricreativi, culturali, attività di assistenza e simili.
2. Il Comune per la gestione degli scopi enunciati nel primo comma del presente articolo può avvalersi, stipulando apposite convenzioni, dei servizi offerti da organismi costituiti in altri comuni.

ART. 38

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE - ASSEMBLEE

1. La Giunta e il Sindaco organizzano – anche su proposta del Consiglio - la partecipazione a livello comunale o di frazione per problemi di rilevanza generale.
2. Assemblee generali e di frazione possono essere promosse anche su richiesta dei comitati, associazioni locali, organizzazioni sindacali e dalla popolazione con domanda sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni, residenti nel Comune, se l'Assemblea interessa il Comune. Se l'assemblea interessa la frazione, la domanda deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini residenti nella frazione, dei quali il 25% sia formato da maggiorenni ed il 5% può essere formato anche da cittadini in fascia di età 16 - 18 anni.
La domanda inviata al Sindaco deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora in cui l'Assemblea deve essere convocata. L'ordine del giorno deve contenere un solo tema di rilevanza generale. Alla Assemblea partecipa un rappresentante del Consiglio Comunale.
3. La convocazione è disposta con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo, nel modo più semplice, attraverso avvisi esposti all'albo comunale e frazionale ed anche nei locali pubblici con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea, nonché l'argomento in discussione. Il Sindaco può decidere una data diversa da quella indicata nella domanda qualora lo richiedano serie ragioni organizzative. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data indicata nella domanda e per la stessa ora richiesta dai sottoscrittori.

ART. 39

CONSULTAZIONI POPOLARI - REFERENDUM

1. Quale strumento di democrazia diretta, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa possono essere indetti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale e di rilevanza generale.
2. Sono ammessi referendum comunali su questioni interessanti l'intera collettività comunale.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due 'anni precedenti.
4. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Essi possono essere sospesi o revocati dal Sindaco qualora si presentino le seguenti circostanze: promulgazione di una legge che modifichi la materia oggetto di referendum; lo scioglimento del Consiglio Comunale; il recepimento della proposta dei promotori da parte del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale non può deliberare sulla materia dei referendum nei 10 giorni precedenti dalla data di consultazione.
6. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare è previsto nel 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune.. In caso di consultazioni che riguardino una frazione , il numero di sottoscrizioni richiesto è previsto nel 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune residenti nella frazione interessata.
7. Anche in assenza di richiesta, il referendum può essere disposto su iniziativa del Consiglio Comunale con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta.
8. Le firme dei promotori devono essere autenticate nelle forme stabilite dalla legge.
9. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza per consentire la più ampia comprensione in modo tale che i votanti possano esprimere la propria opinione semplicemente con un assenso o un dissenso.
10. La richiesta di referendum va presentata al Sindaco accompagnata dalle firme necessarie. Il Sindaco entro 10 giorni con l'aiuto della segreteria verifica la validità delle firme. Se il numero

delle firme valide è inferiore a quello richiesto il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione ai promotori, i quali hanno l'onere di integrare la richiesta con le sottoscrizioni mancanti entro 20 giorni. A conclusione di tale verifica il Sindaco nei 20 giorni successivi propone il provvedimento al Consiglio che delibera l'indizione del referendum.

11. Il referendum è indetto entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta fissando la data della consultazione in un giorno festivo.

12. Il referendum ha validità se partecipa alla votazione almeno il 50% più uno degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

13. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato referendario da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo e attuazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune.

14. La Giunta, nelle materie di sua competenza può consultare la popolazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo a fornire un quadro attendibile delle opinioni correnti. Gli esiti della consultazione non potranno essere utilizzati dagli organi comunali per motivare i loro provvedimenti.

ART. 40

ISTANZE

1. Singoli cittadini, comitati e soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione e la tutela di interessi diffusi o collettivi.

2. La risposta all'istanza viene fornita dal Sindaco di norma entro 60 giorni. Il Sindaco per specifiche questioni tecniche, si avvale dell'apporto della struttura amministrativa. Termini più lunghi per la risposta, in relazione a determinate tipologie di istanze, possono essere stabiliti solo in accordo con la L.P. 23/1992.

3. Le istanze vanno rivolte al Sindaco in forma scritta e firmate. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni, le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro il termine stabilito nel comma precedente. La risposta deve essere comunicata per iscritto al soggetto interessato in ordine alle decisioni assunte e ai successivi eventuali sviluppi

procedimentali. Tutte le richieste di istanze e relative risposte sono di pubblica visione.

ART. 41

PETIZIONI

1. Le petizioni sono richieste rivolte agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su materie di competenza del Comune, per esporre esigenze della comunità. Non devono contenere richieste illegittime e dev'essere chiaro l'oggetto della richiesta. Devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli aventi diritto al voto iscritti nelle liste elettorali del comune. I cittadini hanno diritto a rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La richiesta è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

3. Se il termine previsto non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

4. Anche per le petizioni valgono le norme citate nel terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 42

PROPOSTE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono presentare al Consiglio comunale o alla Giunta proposte di atti di loro competenza, formalmente idonee ad essere adottate con delibera.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, i quali devono essere ascoltati dall'organo competente all'istruttoria.

3. Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere messa in discussione dall'organo destinatario entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria. Quest'ultima comunque, non può protrarsi per più di tre mesi.

ART. 43

DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri organi del Comune. L'utilizzo del Difensore Civico è gratuito per il cittadino.
2. Il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina di un Difensore Civico comunale, convenzionarsi con il Difensore Civico provinciale o di altro comune.
3. Allorquando ci fosse un difensore civico comunale, esso svolge un ruolo di garante, si attiva per accertare e, se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

Art. 44

NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Nel caso in cui si ritenga di procedere alla nomina di un Difensore Civico comunale, questi è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri aventi diritto, nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti, tra persone in possesso di laurea in materia: o giuridica, o economica, o socio politica e che esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. La nomina del Difensore Civico deve avvenire entro 60 giorni dalla formazione della Giunta. Trascorso tale periodo, in assenza della nomina, è automatico il convenzionamento con il Difensore Civico provinciale.
3. Il Difensore Civico resta in carica cinque anni.
4. Gli orari ed i giorni di ricevimento sono resi pubblici e devono essere fissati in modo tale da garantire una presenza adeguata ed un efficiente svolgimento del servizio.
5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio soltanto per inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata, previa contestazione delle inadempienze, nelle stesse forme richieste per la preposizione.

Art 45

INCOMPATIBILITÀ' E DECADENZA DEL DIFENSORE

1. Non possono essere Difensore civico:
 - a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità di valle e delle unità sanitarie locali;
 - c) gli amministratori e i dipendenti del Comune;
 - d) i ministri di culto;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale;
 - g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o funzionari del Comune.

2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali e può essere revocata se l'interessato fa cessare la relativa causa di decadenza entro trenta giorni dalla contestazione.

Art 46

DIFENSORE CIVICO INCARICATO.

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio di Difensore civico mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale, ovvero con quello istituito da altro Comune, la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

Art. 47

PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati e collaborare per l'individuazione dei problemi tecnici che sono all'origine delle disfunzioni ed eventualmente avanzare proposte per la loro soluzione.

4. Il Difensore Civico è soggetto al segreto d'ufficio nelle stesse modalità e forme previste dalla legge per gli amministratori e dipendenti comunali.

5. Il Difensore Civico ai reclami ed alle richieste dei cittadini fornisce risposta scritta entro trenta giorni

6. Acquisite le informazioni utili, fornisce il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e sollecita l'Amministrazione comunale, in caso di ritardo, a provvedere entro termini definiti; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

7. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni.

Art. 48

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO E LA GIUNTA

Nel caso in cui non vi sia una convenzione con il difensore civico provinciale:

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO VII

AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 49

PRINCIPI SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'azione del Comune, si conforma ai principi di democrazia, legalità, imparzialità, trasparenza e del buon andamento dell'amministrazione, nonché ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione burocratica.

2. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.

3. Il Comune promuove iniziative idonee ad agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dei cittadini, pubblicizzando le iniziative gestionali della amministrazione, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio, prevedendo disposizioni organizzative per l'applicazione diffusa della autocertificazione.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

ART. 50

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'azione amministrativa e procedimentale del Comune si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità qui stabilite, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione ed informazione. Un apposito regolamento stabilisce - nei limiti indicati dalla legge -, le norme, i tempi, ed i responsabili dei procedimenti, la partecipazione dei destinatari e degli interessati.

3. Il regolamento detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso agli atti.

Art. 51

MOTIVAZIONE DEGLI ATTI ED ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nel caso di atti normativi e per quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 52

PARERI DEI RESPONSABILI

1. I pareri dei responsabili sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati.

2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta.

3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere degli addetti responsabili ne sono analiticamente indicate le ragioni.

Art. 53

SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune e – qualora possibile - su apposito sito web, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i regolamenti;
- c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
- d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;

e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;

f) l'elenco degli oggetti ed estremi delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, dalla Giunta, nonché tutti gli atti che per legge o altre disposizioni siano stati pubblicati all'albo comunale.

Art. 54

DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini singoli o associati, purché abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, possono accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, comunicata per iscritto entro 30 giorni, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nell'apposito regolamento comunale, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o di imprese.

3. Sulla richiesta di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, con tempestività. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi e previo il pagamento dei soli costi di produzione.

Art. 55

ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE OD A SILENZIO ASSENSO

1. Nei casi previsti dalla legge, trascorsi 60 giorni senza che l'organo abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie, le attività di soggetti interessati subordinati al consenso dell'amministrazione comunale possono essere iniziate.

2. Nei casi consentiti dalla legge le domande di autorizzazione o di altri provvedimenti facoltizzanti si ritengono accolte, salvi ulteriori provvedimenti, quando siano trascorsi 30 giorni senza che sia stata adottata sulla domanda e comunicato al soggetto interessato alcun provvedimento motivato di diniego o di sospensione per esigenze istruttorie.

TITOLO VIII
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 56

CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.
6. Nel decidere l'assunzione di personale, il Comune deve tener conto ed indicare espressamente i costi aggiuntivi e le fonti di copertura nel bilancio di previsione. In caso di trasferimento o delega di competenze, va privilegiata la mobilità di personale rispetto a nuove assunzioni.

Art. 57

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge e con la maggioranza degli aventi diritto, il bilancio di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, trasparenza e pubblicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico

con tutti gli allegati tecnici necessari al soddisfacimento dei principi sopraesposti.

3. Il bilancio e la relazione previsionale programmatica sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

7. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta al Consiglio con le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo con la maggioranza degli aventi diritto.

8. Ai consiglieri comunali è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti contabili del Comune, con le sole limitazioni stabilite dall'ordinamento.

Art. 58

FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue funzioni.

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio su richiesta elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 59

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune in prospettiva di un controllo di gestione dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza.

2. Il Consiglio può indicare obiettivi standard di prestazioni da raggiungere.

3. I risultati del controllo di gestione e del raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati, esplicitati in una apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

4. Si rinvia al regolamento di contabilità del Comune per una applicazione puntuale del controllo di gestione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

NORME TRANSITORIE

1. E' prevista nello Statuto l'adozione dei seguenti regolamenti:

- a) Regolamento del Consiglio Comunale (art. 7);
- b) Regolamento Organico del Personale Dipendente ed eventualmente un regolamento di organizzazione (art. 20);
- c) Regolamento sul referendum, sulla consultazione e sull'iniziativa popolare (artt. 40);
- d) Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti (artt. 50 e 51);
- e) Regolamento di contabilità (art. 58).

2 Per i regolamenti per i quali non è previsto un termine di legge per la loro adozione, devono comunque essere adottati dal Consiglio comunale entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Al fine di garantire l'effettiva accessibilità agli atti il Comune, qualora possibile, mette a disposizione dei cittadini interessati, senza alcun onere a carico dei medesimi, spazi idonei muniti di supporti informatici e telematici per la libera consultazione. I Regolamenti dovranno essere pubblicati nei termini di legge.

4. In via transitoria, e fino all'approvazione dei regolamenti sopra indicati, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

5. In prima attuazione, lo Statuto può essere richiesto gratuitamente da ogni nucleo familiare interessato.

ART. 61

DISPOSIZIONI FINALI

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale – con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti - l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice civile.

I N D I C E

PREAMBOLO	Pag. 2
TITOLO I - PRINCIPI	
Art. 1 Identificazione del Comune	Pag. 7
Art. 2 Principi ispiratori, fini ed obiettivi programmatici	Pag. 7
Art.3 Informazione dei cittadini	Pag. 11
TITOLO II - ORGANI ELETTIVI	
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 4 Generalità	Pag. 12
Art. 5 Funzioni	Pag. 12
Art. 6 I Consiglieri	Pag. 14
Art. 6 bis Consigliere incaricato	Pag. 16
Art. 6 ter Consigliere delegato	Pag. 16
Art. 7 Convocazione e costituzione	Pag. 16
Art 8 Iniziativa e deliberazione delle proposte	Pag. 18
Art. 9 Gruppi consiliari	Pag. 18
Art. 10 Commissioni Consiliari	Pag. 19
CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE	
Art. 11 Il Sindaco	Pag. 19
Art. 12 Funzioni del Sindaco	Pag. 20
Art. 13 Deleghe	Pag. 21
Art. 14 Il Vice Sindaco	Pag. 21

Art. 15 La Giunta Comunale	Pag. 21
Art. 16 Competenze della Giunta	Pag. 22
Art. 17 Funzionamento delle Giunta	Pag. 23
Art. 18 Gli Assessori	Pag. 23
TITOLO III - ORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	DEGLI UFFICI ED
Art. 19 Principi	Pag. 24
Art. 20 Strutture	Pag. 24
Art. 21 Rapporti con il personale	Pag. 24
Art. 22 Il Segretario Comunale	Pag. 25
TITOLO IV- FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE	
Art. 23 Principio di cooperazione	Pag. 26
Art. 24 Unione di comuni	Pag. 26
Art. 25 Consorzi	Pag. 27
Art. 26 Convenzioni	Pag. 28
Art. 27 Partecipazione ad accordi di programma	Pag. 28
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI	
Art. 28 principi	Pag. 29
Art. 29 Forme di gestione	Pag. 30
Art. 30 Gestione in economia	Pag. 30
Art. 31 Servizi in concessione	Pag. 30
Art. 32 Partecipazione a società di capitale	Pag. 31

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 33 Principi	Pag. 32
Art. 34 Pari opportunità	Pag. 32
Art. 35 Strumenti	Pag. 33
Art. 36 Libere forme associative	Pag. 33
Art. 36 bis Referendum tipologie	Pag. 35
Art. 36 ter Referendum – propositivo	Pag. 36
Art. 36 quater Referendum – esclusioni	Pag. 36
Art. 36 quinquies - Referendum – norme procedurali	Pag. 37
Art. 37 Organismi a base associativa	Pag. 38
Art. 38 Organismi di partecipazione - assemblee	Pag. 38
Art. 39 Consultazioni popolari e - Referendum	Pag. 39
Art. 40 Istanze	Pag. 40
Art. 41 Petizioni	Pag. 41
Art. 42 Proposte	Pag. 41
Art. 43 Difensore civico	Pag. 42
Art. 44 Nomina del difensore civico	Pag. 42
Art. 45 Incompatibilità e decadenza del difensore	Pag. 43
Art. 46 Difensore civico incaricato	Pag. 43
Art. 47 Prerogative del difensore civico	Pag. 43
Art. 48 Rapporti con il Consiglio e la Giunta	Pag. 44

TITOLO VII - AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 49 Principi sull'azione amministrativa	Pag. 45
Art. 50 Procedimenti amministrativi	Pag. 45

Art. 51 Motivazione degli atti ed istruttoria pubblica	Pag. 46
Art. 52 Pareri dei responsabili	Pag. 46
Art. 53 Speciali forme di pubblicità	Pag. 46
Art. 54 Diritto di accesso	Pag. 47
Art. 55 Attività soggette a comunicazione od a silenzio as- senso	Pag. 47

TITOLO VIII - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 56 Criteri generali	Pag. 48
Art. 57 Bilancio e programmazione	Pag. 48
Art. 58 Facoltà del revisore dei conti	Pag. 49
Art. 59 Controllo di gestione	Pag. 50

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Norme transitorie	Pag. 50
Art. 61 Disposizioni finali	Pag. 51

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del con deliberazione
nr. 42 del 30.07.2015

IL SINDACO
Mattevi dott.ssa Monica -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Chemolli dott.sa Francesca -

Pubblicato all'Albo Comunale per 30 giorni consecutivi dal
08/09/2015 al _08.10.2015_____

Stenico, _09.10.2015_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Chemolli Dott.sa Francesca -